CONTRIBUTO UNIFICATO

27734/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Lodo straniero-Opposizione-Convenzione di New York del 1958-Circostanze ostative di cui all art.V, 1°comma, lett. a), b),c),d)-Insussistenza.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

R.G.N. 13075/2008

Cron. 27734

Rep. 4654

Ud. 16/10/2013

PU

sul ricorso 13075-2008 proposto da:

THIRD MILLENNIUM COMPANY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 04674830486), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 4, presso l'avvocato MENDICINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato NANNELLI ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

2013

1516

- ricorrente -

contro

GUESS? INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso l'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DA PRA GALANTI LORENZO, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 49/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CIPROTTI ALESSIA, con delega avv.ti PAFUNDI e DA PRA GALANTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, assorbimento degli altri.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 14/12/2007-15/1/2008, ha respinto l'opposizione proposta dalla Third Millennium Company s.r.l.(d'ora in avanti, TMC) nei confronti della Guess? Inc., avverso il decreto della medesima Corte del 9/14 marzo 2006, di dichiarazione di efficacia del lodo arbitrale emesso dall'International Center for Dispute Resolution- International Arbitration Tribunal (I.C.D.R.), a Los Angeles, California, Usa, in data 1-3 novembre 2005, di condanna della società italiana al pagamento a favore della Guess della somma di dollari 352.843,41, oltre interessi al tasso annuo del 10%, e dollari 25.985,76 a titolo di rimborso delle spese di arbitrato.

Con l'opposizione, la TMC aveva esposto:

che nel 1996 tra le parti era stato concluso un contratto, denominato Manufacturing License Agreement, in forza del quale la società italiana avrebbe confezionato e commercializzato in Italia ed in altri paesi europei capi recanti il marchio Guess, riconoscendo alla controparte diritti da calcolarsi in percentuale sulle vendite, con obbligo della licenziataria di raggiungere determinate soglie minime di vendita;

che il contratto era destinato ad avere efficacia dal 1/1/96 al 30/9/99, con previsione di rinnovo tacito, sì che la TMC aveva fatto importanti investimenti;

che all'art.21 era prevista clausola arbitrale del seguente tenore:" 21.1. Consenso delle parti all'arbitrato. Eccetto quanto altrimenti previsto in questo Accordo, Guess e il licenziatario acconsentono e rimettono alla esclusiva giurisdizione e sede dello Stato della California, la decisione di ogni controversia tra Guess e il licenziatario relativa a questo contratto o la presunta violazione di qualunque clausola dello stesso. Eccetto quanto stabilito in questo contratto, ogni controversia, lite o pretesa derivante da o relativa a questo contratto o inadempimento di questo sarà regolata da un arbitrato vincolante composto da tre (3)arbitri, in conformità alle Regole di Arbitrato Commerciale("Regole") della Associazione Americana di Arbitrato. Gli arbitri saranno nominati in conformità alle Regole. Le parti sin d'ora accettano che la sede di tale arbitrato sarà la Città di Los Angeles, Contea di Los Angeles, California, USA.", ed all'art.27, si disponeva l'elezione di domicilio delle parti, indicandosi per le stesse l'indirizzo al quale dovevano essere inviate le comunicazioni(e per la TMC, la sede sociale, in via Miglioli, 1, Castelfiorentino);

che nel giugno 1997, nell'agosto 1998, e nell'ottobre 2001, le parti avevano stipulato accordi di modifica, prorogando la scadenza contrattuale da ultimo, sino al 31 dicembre 2002;

che il 19 giugno 2003, le parti avevano sottoscritto nuovo e diverso contratto, di risoluzione, "GUESS/TMC License Expiration/Limited Sell-Off"(di seguito indicato anche come "Expiration Letter Agreement"), col quale avevano risolto il rapporto di licenza in essere a partire dal 31 dicembre 2002, disciplinando la possibilità per TMC di completare la produzione dei capi ancora presenti in magazzino;

che, a seguito di nuovi contrasti, il 20 ottobre 2004 Guess aveva dato avvio al procedimento arbitrale, comunicando a mezzo fax alla TMC, presso la sede sociale di Castelfiorentino, l'intenzione di dare corso alla procedura arbitrale, secondo il contratto e le regole di arbitrato della American Arbitration Association;

che TMC non aveva ricevuto alcuna successiva comunicazione in relazione al procedimento arbitrale, svoltosi pertanto nella contumacia della stessa, sino al 5 luglio 2005, allorquando era pervenuta la comunicazione della successiva udienza, fissata a Los Angeles il 12 luglio 2005;

di avere appreso, solo a seguito della notifica in forma esecutiva da parte di Guess del lodo, del decreto della Corte d'appello e dell'atto di precetto, che le comunicazioni relative alla nomina del Collegio arbitrale ed alla procedura arbitrale erano state inviate illegittimamente, comunque in ritardo, "al professionista

che si era limitato a riscontrare la pregressa corrispondenza con Guess ma non aveva alcun mandato a rappresentarla nel procedimento arbitrale contro Guess, né tanto meno aveva eletto domicilio presso il suo Studio.".

Con l' opposizione, TMC aveva fatto valere l'inefficacia del lodo:

a) per inesistenza o nullità derivante dalla mancanza di "convenzione scritta" per arbitrato, non essendo prevista clausola compromissoria nella Expiration Letter Agreement, a differenza di quanto previsto nel contratto del 1996;

b) per nullità della clausola compromissoria, in quanto priva di forma scritta o comunque oggetto di *relatio imperfecta* nell'Expiration Letter Agreement;

c) per la violazione del principio del contraddittorio, e comunque delle regole di costituzione del collegio arbitrale e delle regole sul procedimento, per essere state inviate le successive comunicazioni relative all'arbitrato all'avv.Salesia anziché alla TMC, nonostante che il professionista avesse ripetutamente comunicato al Tribunale Arbitrale di non avere avuto alcun mandato a rappresentare TMC nell'arbitrato(doc. 14, 15, 16, 17, 18 e 19; in particolare, le lettere ICDR del 22/10/04, dell'8/11/04, dell'8/12/2004 e del 7/1/2005);

d)per altre violazioni delle regole sul procedimento (la parte non era mai stata informata che il 4 maggio 2005 si era tenuta la prima udienza davanti al Collegio Arbitrale,

né che in detta circostanza erano stati assegnati i termini per precisare le domande, presentare la lista testi, per presentare memoria, depositare e scambiare tutte le prove offerte, essendo state indirizzate dette comunicazioni all'avv.Salesia, a termini scaduti o il giorno prima della scadenza; la parte non era stata tempestivamente informata che il 12 luglio 2005 si sarebbe tenuta a Los Angeles l'udienza di discussione, avendo ricevuto il fax di comunicazione solo il 5 luglio 2005).

In relazione ai primi due motivi, la Corte d'appello ha rilevato che l'accordo risolutorio si pone, rispetto al contratto di licenza, in termini puramente accessori e modificativi, regolando il primo anche gli effetti della eventuale cessazione naturale o per altre ragioni, da cui l'estensione ai patti aggiunti della clausola compromissoria secondo il diritto nazionale, ed a maggior ragione nel caso, in cui sarebbe spettato agli arbitri americani rilevare che gli effetti della clausola non si estendevano ai patti aggiunti o comunque sarebbe spettato all'opponente provare che nel diritto statunitense non si sarebbe potuta ammettere quell'estensione.

La Corte fiorentina ha respinto altresì i motivi terzo e quarto, con i quali la parte aveva fatto valere la violazione dell'art.840, 3° comma n.2 c.p.c.(art.V, n.1 lett. b della Convenzione di New York del 10 giugno 1958), e la violazione dell'art. 840,3° comma n.4 c.p.c.(art.V,

n. 1, lett. d della convenzione), rilevando che l'opponente non negava che l'avv.Salesia avesse ricevuto le comunicazioni relative all'arbitrato(e fondamentale la lettera dell'ICDR del 22 ottobre 2004, ricevuta dall'avv.Salesia il 28/10/04, con cui erano stati assegnati a TMC 15 giorni per depositare la comparsa di risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale all'attore ed al Tribunale Arbitrale), ma che questi avesse titolo per riceverle.

A riguardo, il Giudice del merito ha rilevato che l'opponente non aveva provato che secondo il diritto statunitense, applicabile al lodo secondo il testo contrattuale, le comunicazioni all'avv.Salesia,che si era qualificato idoneo a ricevere le stesse per conto della TMC, non fossero idonee ad assicurare il rispetto delle norme processuali; *ad abundantiam*, la Corte ha affermato che, a sostenere la tesi della Guess, avrebbe dovuto valere la *praesumptio hominis* che detto avvocato avesse informato debitamente e tempestivamente la cliente, a meno di non ipotizzare il comportamento doloso del Salesia nel compiere, senza alcun motivo, un grave illecito disciplinare, e che TMC, pur consapevole del grave torto subito, non avesse reagito in alcun modo contro detto comportamento, continuando ad avvalersi dell'attività professionale dell'avv. Salesia, e dello stesso studio legale di questi, anche nel giudizio di opposizione.

Quanto in particolare alla violazione di cui all'art.840,3° comma n.4 c.p.c., fatta valere dalla TMC, la Corte fiorentina ha aggiunto che non ogni violazione formale delle regole determina il diniego della delibazione, ma solo quelle violazioni che abbiano comportato in concreto la lesione dei diritti della parte, come reso palese dalla stessa norma che si riferisce alla non conformità non di singoli atti, ma generale; nel caso, non era stato provato che le irregolarità denunciate avessero determinato l'invalidità del lodo secondo la legge statunitense.

Avverso detta pronuncia ricorre TMC, con ricorso affidato a sei motivi.

Si difende con controricorso Guess.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, TMC, sotto il profilo dei vizi ex art.360 n.3 c.p.c., deduce di avere fatto valere nel giudizio di opposizione che il procedimento arbitrale non poteva essere iniziato né emesso il lodo, considerato che le parti non avevano pattuito per iscritto la clausola, contenuta nel contratto già risolto, e non riproposta nell'accordo di risoluzione del 19/6/03, avente carattere novativo del contratto del 1996(motivi ostativi al riconoscimento, di cui all'art.840, 3° comma, nn.1 e 3 c.p.c.).

La parte sostiene che a fronte della contestazione dell' esistenza di valida clausola o della contestazione che il lodo non poteva essere pronunciato perché la materia era fuori della clausola, il giudice nazionale deve d'ufficio cercare la normativa straniera applicabile, ai sensi dell'art.14, l.218/1995, e non onerare l'opponente di provare il diritto straniero, in base alla cui applicazione detta parte sostenga l'illegittimità della clausola medesima.

1.2. Il primo motivo è infondato.

La parte addebita alla Corte d'appello di avere emesso il decreto di efficacia del lodo straniero, in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. V lett. a) e c) della Convenzione di New York del 1958, riconosciuta e resa esecutiva in Italia con la l. 19 gennaio 1968, n.62,applicabile per il principio di prevalenza sancito dall'art. 840, ultimo comma, c.p.c., circostanze peraltro corrispondenti a quelle previste dall'art.840 ,1° comma, n. 1 e 3.

L'art.V, alla lett.a), precisa la condizione ostativa al riconoscimento ed all'esecuzione della sentenza arbitrale straniera come segue:" che le parti alla convenzione di cui all'articolo II erano, in virtù della legge ad esse applicabile, colpite da incapacità, o che detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di una

indicazione al riguardo, in virtù della legge del Paese in cui la sentenza è stata resa…" ed alla lett. c), "che la sentenza verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o che contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria…".

La Corte d'appello ha statuito sul punto con argomentazioni plurime,non tutte condivisibili, e in parte superflue per quanto di seguito esposto, valutando la pretesa invalidità secondo la legge italiana, pur non applicabile, richiamando il principio espresso nella pronuncia 671/2000, secondo cui spetta solo agli Arbitri valutare se ancora in vigore la clausola compromissoria a fronte della dedotta novazione, ed infine affermando che spettava alla parte opponente provare che secondo il diritto statunitense non era ammissibile l'estensione della clausola.

Orbene, la sentenza 671/2000, che, tra l'altro, si è pronunciata sulla condizione ostativa di cui alla lett.a), sotto il profilo del preteso venire meno della competenza arbitrale a seguito della novazione del rapporto contrattuale (fattispecie sovrapponibile a quella dedotta dalla parte), ha rilevato che " l'art.V, n.1, lett.a), seconda ipotesi, prevede che venga rifiutato il riconoscimento quando il compromesso ("la convention visè

e à l'art.II") "n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnè e ou, à dè faut d'une indication à cet è gard, en vertu de la loi du pays où la sentence a è tè rendue;". 3.3.3. Quanto al prospettato difetto della competenza arbitrale per novazione del rapporto contrattuale, potrebbe rilevarsi che tale situazione dovrebbe comportare, a maggior ragione, un impedimento a riconoscere. Ma la tesi, pur suggestiva, non può essere accolta. Occorre sempre, infatti, partire dalla regola del numerus clausus delle circostanze impeditive al riconoscimento, e della conseguente devoluzione di qualsiasi altra questione all'esclusivo giudizio degli arbitri. L'adozione di un nuovo regolamento contrattuale non prevedente una competenza arbitrale non può, infatti, riportarsi ad alcuna figura d'invalidità, la quale presuppone uno stato viziato della convenzione, il quale ne determini nullità, annullabilità o inefficacia. Cosicché spetta soltanto agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia stata eliminata a seguito di un nuovo regolamento dei rapporti adottato dalle parti."

Ed a riprova di detto principio, si può rilevare come la valutazione degli Arbitri in merito alla dedotta ~~gestione~~ questione, ove viziata, comporterebbe un errore di giudizio, come tale non compreso tra quelli per i quali è data

l'opposizione al lodo straniero, secondo la Convenzione di New York(e secondo l'art.840 c.p.c.).

Da tale orientamento non v'è ragione di discostarsi, né le argomentazioni della ricorrente possono indurre ad un ripensamento, atteso che la parte ha basato le proprie censure sul profilo, pianamente diverso, dell'obbligo per il giudice nazionale di individuare le norme di diritto straniero applicabili alla fattispecie, ai sensi dell'art.14 l.218/1995, applicabile al giudizio di opposizione.

Ed invero, il rilievo di base della pronuncia 671/2000, come sopra riportato, risolve la questione sul diverso piano della non sussumibilità del fatto dedotto dalla TMC nell'ambito delle circostanze ostative al riconoscimento del lodo straniero, ai sensi dell'art. V, lett.a) della Convenzione di New York.

In relazione al motivo, va infine rilevato che è insussistente la censura rivolta a far valere la circostanza di cui all'art.V, 1° comma lett.c), atteso che la parte, per come ha articolato e motivato la censura, non ha inteso far valere l'esorbitanza della controversia rispetto alla clausola, se non nei termini della insussistenza della clausola nell'accordo di risoluzione avente valenza, in tesi, novativa dell'accordo del 1994.

1.2.- Col secondo motivo, prospettato come vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, *la*

ricorrente denuncia "incongruità" della motivazione, per avere la Corte fiorentina ritenuto sussistente la clausola e poi che non le spettava tale valutazione; affermata la spettanza agli arbitri della valutazione della sussistenza della clausola arbitrale e poi respinto il motivo, perché la parte non aveva dimostrato l'inefficacia o inestensibilità della clausola secondo il diritto americano, applicabile pacificamente nel caso.

2.2.- Il vizio di motivazione è inammissibile, non trattandosi di questione di fatto, ma di diritto, e come detto sopra, la Corte fiorentina si è preoccupata di motivare sotto profili diversi, anche se non tutti pertinenti.

1.3.- Col terzo motivo, TMC si duole dei vizi ex art. V, 1° comma, lett. b) e d), per violazione del contraddittorio, in specie,del diritto di nominare gli arbitri, dei diritti di difesa e altre violazioni, per essere state effettuate tutte le comunicazioni all'avv.Salesia, alcune delle quali anche a termini scaduti, che non rappresentava TMC e presso il quale la società non aveva mai eletto domicilio, sino ad arrivare alla comunicazione del 5 luglio 2005, effettuata alla società, per l'udienza di discussione del 12/7/2005, senza rispettare il termine minimo di gg.10 prescritto dalla normativa applicabile (così genericamente indicata).

Secondo TMC, una volta provata, e pacifica, la circostanza dell'invio delle comunicazioni, salvo quella del 5 luglio, all'avv.Salesia, toccava a Guess provare che detto avvocato era legittimato a ricevere le comunicazioni secondo la legge americana(come controeccezione) e la Corte del merito avrebbe dovuto d'ufficio ricercare il diritto straniero, alla cui stregua verificare se erano consentite le comunicazioni all'avv. Salesia e non alla TMC personalmente.

Infine, sostiene la ricorrente, la Corte fiorentina erroneamente ha ritenuto che TMC non avesse provato che secondo il diritto applicabile, ricevuta la comunicazione 5/7/05 per l'udienza di discussione del 12/7/2005, la parte avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, spettando alla stessa Corte provvedere d'ufficio a detta indagine relativa al diritto statunitense applicabile.

1.4.- Il quarto motivo è sviluppato dalla ricorrente sotto il profilo del vizio art.360 n.5 c.p.c., avuto riguardo sostanzialmente agli stessi fatti evidenziati al terzo motivo.

Secondo TMC, la Corte del merito è incorsa in vizio motivazionale (incongruità ed insufficienza), nell'affermare che l'avv.Salesia si era dichiarato abilitato a ricevere le comunicazioni, senza riscontrare se sulla base del diritto straniero applicabile, le comunicazioni inviate dall'avvocato costituissero elezione

di domicilio e senza spiegare come fosse pervenuta ad affermare che TMC avesse incaricato l'avv.Salesia di rappresentarla nel giudizio arbitrale, con elezione di domicilio nello studio di questi.

Questa affermazione, continua la parte, è in contrasto con le comunicazioni dell'avv. Salesia al Collegio arbitrale, di non poter ricevere alcun atto in nome e per conto di TMC; con l'invio da parte del Collegio arbitrale alla società della comunicazione del 5/7, proprio perché l'avvocato aveva comunicato più volte di non poter ricevere comunicazione per la TMC.

Deve ritenersi irrilevante, secondo la ricorrente, l'inoltro alla stessa di dette comunicazioni da parte dell'avv. Salesia, visto che le comunicazioni dovevano pervenire alla società; la Corte fiorentina inoltre non si è posta il problema del rispetto dei termini processuali; non rileva che l'avv.Salesia avesse assistito TMC nella fase prefallimentare e che altro avvocato dello stesso studio avesse difeso la parte nel giudizio di opposizione. Inoltre, con la lesione del contraddittorio è *in re ipsa* la violazione del diritto di difesa; la Corte fiorentina dà per scontato che dopo la comunicazione del 5/7/2005, TMC avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, né considera l'esiguità del termine (7 giorni), mentre la Corte medesima avrebbe dovuto ricercare la norma straniera autorizzante la rimessione.

2.3.- I motivi terzo e quarto, attinenti alla violazione del contraddittorio, del diritto di nominare gli arbitri nel rispetto dei diritti di difesa e di altre violazioni del procedimento, per l'invio all'avv.Salesia e non alla stessa società delle comunicazioni relative al procedimento arbitrale, alcune delle quali a termini scaduti, vanno esaminati congiuntamente per l'evidente connessione.

A riguardo, premesso che TMC ha ricevuto il 20/10/2004 la comunicazione dell'intenzione della Guess di promuovere procedimento arbitrale ai sensi del contratto e delle regole di arbitrato della American Arbitration Association, a fronte delle contestazioni di TMC, in relazione all'invio delle comunicazioni relative al procedimento all'avv.Salesia, privo in tesi di poteri rappresentativi, va rilevato che la Corte del merito, al di là del ricorso ad argomento in negativo(ovvero, che TMC non aveva provato la carenza di poteri rappresentativi dell'avv.Salesia), ha rilevato che questi si era qualificato idoneo a ricevere le comunicazioni, per conto di TMC(pag.29 della sentenza), ritraendo detto convincimento alla stregua di quanto ribadito nella comparsa conclusionale di Guess, richiamata testualmente alle pagine 26 e 27 della sentenza, ed in particolare nel rinvio alle lettere inviate dal Salesia ai legali statunitensi, del 27/9/2004 e del 15/10/2004.

Risulta inoltre, sulla base della verifica documentale diretta, possibile alla stregua dei vizi denunciati anche di carattere processuale, che il Collegio arbitrale ha accertato la corretta instaurazione del procedimento e della dichiarazione di contumacia, e in tal senso si veda la documentazione sub 21 della Guess, "report" della "preliminary hearing".

Ne consegue che, a fronte di detti positivi accertamenti della regolarità del procedimento, la Corte del merito non poteva ritenersi onerata dell' ulteriore e, in queste circostanze, generica indagine d'ufficio in relazione alla pretesa violazione di norme di diritto straniero siccome incidenti sul principio del contraddittorio e di norme procedimentali secondo la legge statunitense.

Quanto al rispetto dei termini, alla possibilità per la parte di predisporre difese, premesso che in relazione alla comunicazione ricevuta direttamente da TMC il 5/7/2005 per l'udienza di discussione del 12/7/2005, la parte non può ritenersi posta nella impossibilità di difesa, anche considerata la concessione del differimento al 22/9/2005, accordata dal Collegio arbitrale pur in mancanza di istanza della parte(doc. 31 della Guess), è corretto il rilievo della Corte del merito che non ogni violazione di norme procedimentali assume la valenza di violazione del diritto di difesa, atteso che, come ritenuto nella pronuncia 12873/2006, l'ipotesi di rifiuto

di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti. Nel resto, non sono *prima facie* configurabili, nelle censure rivolte da TMC, le circostanze considerate all'art.V, 1° comma lett.d), che prevede "che la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto dalle parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo".

1.5.-Col quinto motivo, la ricorrente denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, la mancata ammissione delle prove dedotte, per provare che alcune comunicazioni erano pervenute all'avv.Salesia quando i termini erano già scaduti.

2.5.- Il motivo è privo di decisività.

Come infatti ritenuto nella pronuncia 11457/07, e conformi, le sentenze 5377/2011 e 4369/2009, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 17.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre oneri accessori.

Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 11 DIC. 2013